

ALLEGATO 1 – CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO/LAVORAZIONE – rev. giugno 2022

Proprietà Intellettuale ed Esclusiva

Il presente documento costituisce allegato vincolante delle Condizioni Generali di Acquisto/lavorazione di Ratti e si applica a tutti gli ordini presentati da Ratti. Con la conferma d'ordine – oppure una volta iniziata l'esecuzione dell'ordine – il Fornitore accetta tutte le condizioni ivi contenute, secondo l'ultima versione pubblicata sul sito <http://www.ratti.it/it/condizioni-general-acquisto/> e/o inviata al Fornitore.

1. Nel caso in cui Ratti consegna al Fornitore (alternativamente o cumulativamente) prodotti, disegni, qualità di tessuto, modelli, bozzetti, campioni, informazioni tecniche, file di industrializzazione, lucidi, impianti di stampa fisici e/o informatici, tessuti, capi finiti, know-how, supporti riportanti marchi (registrati e non) e/o altre informazioni che possano avere valore strategico e/o commerciale (di seguito per brevità “Asset Ratti”), il Fornitore: (i) Riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale, copyright, di sfruttamento economico e di registrazione inerenti agli Asset Ratti appartengono esclusivamente a Ratti, o a eventuali terzi/clienti danti causa di Ratti; (ii) Riconosce che le informazioni sugli Asset Ratti gli sono consegnate al solo scopo esclusivo di eseguire gli ordini di Ratti e che ogni uso/divulgazione per scopi diversi e non autorizzati da Ratti configurerebbe atto illecito.

2. Qualora Ratti sottoponga al Fornitore ordini che presuppongono (a) la realizzazione e/o lo sviluppo di (alternativamente o cumulativamente) prodotti, disegni, qualità di tessuto, modelli, bozzetti, campioni, informazioni tecniche, file di industrializzazione, lucidi, impianti di stampa fisici e/o informatici, capi finiti, know-how che debbano essere appositamente creati dal Fornitore per Ratti oppure (b) il miglioramento (alternativamente o cumulativamente) di prodotti, disegni, qualità di tessuto, modelli, bozzetti, campioni, informazioni tecniche, file di industrializzazione, lucidi, impianti di stampa fisici e/o informatici, capi finiti, know-how e/o di supporti riportanti marchi (registrati e non) che siano preesistenti e forniti da Ratti o tratti dall'archivio del Fornitore (elementi questi – di cui ai precedenti punti (a) e (b) – per brevità denominati “Creazioni”), Il Fornitore: (i) riconosce che tutti i diritti di proprietà intellettuale/industriale, copyright, sfruttamento economico e di registrazione inerenti alle Creazioni (ivi inclusi tutti gli impianti e i supporti necessari alla stampa, sia fisici che informatici) sono assegnati a Ratti una volta eseguito l'ordine e in particolare riconosce che un terzo del prezzo pattuito per l'ordine è corrisposto a titolo di compenso per il trasferimento a Ratti di tutti i suddetti diritti sulle Creazioni (salvo che Ratti e il Fornitore concordino per iscritto – separatamente – uno specifico compenso per il trasferimento dei diritti sulle Creazioni); (ii) Si impegna quindi a non utilizzare le Creazioni (e relativi supporti e know-how tecnico) in occasioni successive, salvo che per ulteriori ordini presentati da Ratti; (iii) garantisce che le Creazioni sono nuove ed originali, di poter legittimamente trasferire a Ratti i diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento sulle stesse e si impegna, quindi, a manlevare Ratti da ogni eventuale richiesta di danni/risarcimento da parte di terzi, o altra conseguenza negativa che possa derivare per effetto dell'uso e /o della commercializzazione delle Creazioni; (iv) si impegna a consegnare a Ratti tutti i supporti fisici ed informatici contenenti le Creazioni e, su richiesta, a rilasciare le opportune dichiarazioni finalizzate ad attestare la proprietà di Ratti sulle Creazioni.

3. Qualora Ratti ordini prodotti, disegni e/o qualità di tessuto preesistenti e tratti dall'archivio/catalogo del Fornitore – cioè non creati/modificati specificamente per Ratti (di seguito per brevità “Prodotti del Fornitore”), il Fornitore: (i) Riconosce che i Prodotti del Fornitore ordinati da Ratti sono concessi in esclusiva a quest'ultima per un periodo di 3 anni, decorrenti dalla data del primo ordine e che non saranno conseguentemente proposti e/o forniti a terzi durante tale periodo di esclusiva; (ii) Si impegna ad informare Ratti se i Prodotti del Fornitore sono stati venduti a terzi in passato; (iii) Dichiarare essere legittimo titolare dei diritti di proprietà intellettuale e sfruttamento sui Prodotti del Fornitore, impegnandosi a manlevare Ratti da ogni eventuale richiesta di danni/risarcimento da parte di terzi, o altra conseguenza negativa che possa derivare per effetto del loro uso e /o commercializzazione.

4. Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni di qualsiasi natura – inerenti agli Asset Ratti e/o alle Creazioni o più genericamente a Ratti o al business di Ratti e dei suoi clienti – che le siano state trasmesse da Ratti o comunque concernenti l'attività di quest'ultima, utilizzandole esclusivamente al fine di eseguire gli ordini trasmessi da Ratti. Al Fornitore è fatto esplicito divieto di utilizzare o sfruttare qualsiasi informazione trasmessa da Ratti con l'intento di acquisire direttamente ordini da clienti di Ratti, sottraendoli a quest'ultima.

5. Il presente accordo non costituisce in alcun modo un rapporto in esclusiva e non garantisce al Fornitore alcun minimo di ordini da parte di Ratti, tantomeno può essere inteso quale garanzia di continuità del rapporto con Ratti.

6. Le disposizioni del presente accordo – se pertinenti rispetto ai prodotti, servizi e/o lavorazioni – si applicano a tutti gli ordini sottoposti da Ratti al Fornitore e sono valide a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione – e/o tacita accettazione del Fornitore – salvi eventuali aggiornamenti notificati/pubblicati da Ratti sul proprio sito. Ciascuna delle parti può esercitare diritto di recesso con preavviso di 6 mesi tramite raccomandata A/R ferma l'ultrattività di alcune previsioni in ragione di quanto previsto dall'art. 7 successivo. L'eventuale recesso del Fornitore potrebbe comportare l'impossibilità per Ratti di intrattenere con lo stesso ulteriori rapporti commerciali.

7. Dopo l'eventuale cessazione degli effetti giuridici del presente documento, da qualunque motivo o causa determinata, rimarranno comunque vincolanti – fino al loro termine di scadenza legale o contrattuale – gli impegni e i diritti/doveri discendenti dalle clausole: art. 1 - proprietà intellettuale di Ratti sugli Asset Ratti; art. 2- con riferimento alle Creazioni ordinate da Ratti

entro la data di cessazione degli effetti del presente documento; art. 3 – diritto di esclusiva con riferimento ai Prodotti del Fornitore ordinati da Ratti entro la data di cessazione degli effetti del presente documento; art. 4 – fino ai 5 anni successivi alla cessazione degli effetti del presente documento e/o più in generale del rapporto commerciale tra Ratti ed il Fornitore

8. Conformemente alle Condizioni Generali di Acquisto/Lavorazione Ratti, di cui costituisce allegato vincolante, Il presente accordo è esclusivamente regolato dalla legge italiana; tutte le eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del foro di Como.

Per approvazione del Fornitore

Denominazione Legale e p.iva:

Nome e Cognome:

In qualità di:

Firma:

Timbro Aziendale:

Luogo e data:

Per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: 2(i) - Prezzo onnicomprensivo di corrispettivo per assegnazione diritti di proprietà intellettuale; 2(iii) – manleva; 3(i) – esclusiva; 3(iii) – manleva; 4 –riservatezza; 7 – ultrattività; 8 - giurisdizione esclusiva.

Per approvazione del Fornitore

Denominazione Legale e p.iva:

Nome e Cognome:

In qualità di:

Firma:

Timbro Aziendale:

Luogo e data: